

### GIOCO D'AZZARDO, DISTANZIOMETRO

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul distanziometro in Friuli-Venezia Giulia e sui poteri del Questore in un caso di subentro della licenza. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 1/2014, ha introdotto una serie di misure di prevenzione alla dipendenza da gioco, disciplinando anche il distanziometro (art. 6). Nello specifico, "è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse (...) entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili".

All'installazione di apparecchi per il gioco sono equiparati: "a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività".

I giudici di Palazzo Spada ribadiscono come le limitazioni al gioco rispondano alla necessità di tutela della salute, nell'ambito di "un sistema nel quale il principio dell'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione deve ritenersi recessivo rispetto a quello dell'articolo 32, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini" e avvertendo, comunque, "l'esigenza di una regolamentazione unitaria".

In questo contesto, si collocano le circolari del Ministero dell'Interno alle Questure per richiamare l'attenzione sulla necessità di tener conto anche dei criteri distanziometrici recati dalle disposizioni regionali all'atto del rilascio delle licenze ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

### GIOCO D'AZZARDO, LUOGHI SENSIBILI

Il TAR Puglia conferma che studi dentistici e pediatrici privati sono luoghi sensibili.

La Regione Puglia ha disciplinato il distanziometro con l'art. 7 della Legge regionale 43/2013: in particolare, nell'elenco dei luoghi sensibili sono ricomprese anche le strutture sanitarie.

Nel caso affrontato nella sentenza TAR Puglia 274/2023, il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Barletta Andria Trani per il rilascio in suo favore della licenza ex art. 88 TULPS per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse. La Questura ha rigettato il rilascio di tale licenza sulla base della considerazione che i locali prescelti distano a meno di 250 metri da due luoghi sensibili catalogati come strutture sanitarie, in particolare uno studio dentistico e uno studio pediatrico privato.

Secondo il ricorrente, la Questura avrebbe sbagliato a ricomprendere tra i luoghi sensibili i due studi medici privati in quanto: a) non sarebbero studi privati accreditati; b) non sarebbero strutture presenti in pubblici elenchi accessibili al pubblico; c) sarebbero studi nell'ambito dei quali il medico esercita individualmente l'attività medica; d) consistono in appartamenti o locali privati di ordinarie dimensioni all'interno dei quali viene prestata una attività di assistenza specialistica di base.

### NEWS

Il TAR Piemonte si è pronunciato sui limiti orari premodifica legge regionale nel Comune di Centallo (Cuneo).

Il Consiglio di Stato si è espresso sull'applicazione del distanziometro in Emilia-Romagna.

*Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)  
Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target*